

REGOLAMENTO (CE) N. 1819/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2005

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2006 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽³⁾, la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2006. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.
- (2) Gli Stati membri che partecipano all'esecuzione del piano per il 2006 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- (3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.
- (4) L'articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l'acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle

scorte degli organismi d'intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure per la loro vendita sul mercato, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere necessaria per il piano del 2006. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

- (5) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l'esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all'esecuzione del piano per il 2006, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- (6) Per l'esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.
- (7) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2006 la distribuzione delle scorte alimentari a favore delle persone indigenti della Comunità prevista dal regolamento (CEE) n. 3730/87 si svolge in conformità con il piano di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l'acquisto sul mercato del latte scremato in polvere necessario per il piano di cui all'articolo 1 sono fissati nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2005 (GU L 256 del 30.9.2005, pag. 13).

2. Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all'offerente selezionato a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell'organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell'offerta.

Articolo 3

Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2005.

Articolo 4

Per l'esecuzione del piano di cui all'articolo 1 del presente regolamento la data del fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1° ottobre 2005.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Piano annuale di distribuzione per l'esercizio 2006

a) Risorse finanziarie messe a disposizione per l'esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:

(in EUR)

Stato membro	Stanziamiento
Belgio	3 064 940
Grecia	7 127 822
Spagna	53 793 470
Francia	48 059 949
Irlanda	355 874
Italia	73 538 420
Lettonia	2 096 236
Lituania	2 489 508
Lussemburgo	34 959
Ungheria	6 764 115
Malta	401 030
Polonia	43 408 602
Portogallo	13 306 532
Slovenia	1 334 827
Finlandia	3 637 860
Totale	259 414 143

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(in tonnellate)

Stato membro	Cereali	Riso (risone)	Burro	Zucchero
Belgio	12 121	2 800	450	
Grecia		15 000		
Spagna	73 726	28 000	13 560	2 000
Francia	75 851	55 000	10 564	
Irlanda			120	
Italia	115 253	20 000	6 833	3 500
Lettonia	19 706			
Lituania	16 000	5 000		
Ungheria	63 587			
Malta	1 877	600		
Polonia	85 608	20 000	7 230	4 847
Portogallo	17 287	14 000	2 743	1 700
Slovenia	1 262	600		300
Finlandia	18 500			500
Totale	500 778	161 000	41 500	12 847

ALLEGATO II

Stanziamenti a favore degli Stati membri per l'acquisto di latte scremato in polvere sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell'allegato I, lettera a):

Stato membro	EUR
Grecia	4 538 402
Italia	33 849 510
Lussemburgo	33 295
Malta	101 734
Polonia	6 185 397
Slovenia	863 810
Finlandia	1 274 443
Totale	46 846 591

ALLEGATO III

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell'ambito del piano per il 2006

Prodotto	Quantità (tonnellate)	Detentore	Destinatario
1. Cereali	73 726	Ministero dell'Agricoltura, Francia	FEGA, Spagna
2. Cereali	115 253	Ministero dell'Agricoltura, Francia	AGEA, Italia
3. Cereali	17 287	Ministero dell'Agricoltura, Francia	INGA, Portogallo
4. Cereali	1 262	MVH, Ungheria	AAMRD, Slovenia
5. Cereali	1 877	Ministero dell'Agricoltura, Francia	Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta
6. Riso	5 000	Ministero dell'Agricoltura, Grecia	Agenzia di regolamentazione del mercato per i prodotti agricoli e alimentari, Lituania
7. Riso	20 000	Ministero dell'Agricoltura, Grecia	ARR, Polonia
8. Riso	14 000	FEGA, Spagna	INGA, Portogallo
9. Riso	2 800	Ente Risi, Italia	BIRB, Belgio
10. Riso	38 396	Ente Risi, Italia	Ministero dell'Agricoltura, Francia
11. Riso	600	Ente Risi, Italia	Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta
12. Riso	600	Ente Risi, Italia	AAMRD, Slovenia
13. Zucchero	1 700	FEGA, Spagna	INGA, Portogallo
14. Zucchero	500	ARR, Polonia	Ministero dell'Agricoltura, Finlandia
15. Zucchero	300	AGEA, Italia	AAMRD, Slovenia
16. Burro	450	Ministero per l'Agricoltura e l'alimentazione, Irlanda	BIRB, Belgio
17. Burro	8 997	Ministero per l'Agricoltura e l'alimentazione, Irlanda	Ministero dell'Agricoltura, Francia
18. Burro	6 164	Ministero per l'Agricoltura e l'alimentazione, Irlanda	ARR, Polonia
19. Burro	631	FEGA, Spagna	AGEA, Italia